

l'importo degli stessi oltre la pena, che dovrebbero pagar li Rei.

XI. I subconduttori avranno tutte quelle facoltative, che accorderà ad essi l'Impresario, in dipendenza però sempre del di lui titolo, e sotto la di lui responsabilità.

XII. Li Direttori della Caneva, e li Postieri dovranno assoggettar all' esame delli Pubblici Bolladori li loro Pesi, e Misure onde non sia fatto defraudo alcuno alla Popolazione.

XIII. Scoprendosi malizia, od inganno in qualche Venditore nei Pesi, Misure, o modo di misurare, sarà soggetto alla pena di Duc. 100. cadauna volta, per il che il Comitato alle Sussistenze, e loro Ispettori dovranno sempre essere vigili.

XIV. Le questioni che insorgessero tra li Comitati nostri, e li Conduttori, o Subconduttori saranno proposte difinitivamente a questa Municipalità.

XV. Il Comitato nostro alle Finanze sarà il Preside naturale dell' Impresa, ed avrà la cura di preservarla possibilmente indemne dai discapiti, che ad essa si tentasse d'infirire.

XVI. Sarà poi tutela l' Azienda tutta dal Comitato di Salute Publica. Spetterà a questo Comitato il far eseguire i lievi delle Pene stabilite: Avrà però il detto Comitato

la